



MODELLO EAS: Appuntamento al 2 aprile per comunicare la variazione dei dati 2012

Gli enti non profit soggetti all'obbligo di invio del modello, devono ripresentarlo entro il 31 marzo 2013 (slittato al 2 aprile per le festività pasquali) nel caso in cui siano variati i dati già comunicati (salvo eccezioni)

Gli enti non commerciali hanno ancora pochi giorni di tempo per presentare la nuova comunicazione, necessaria al mantenimento del diritto alle agevolazioni fiscali

Scadenza in vista per le associazioni "no profit". Entro il 2 aprile, infatti, quelle che devono segnalare le novità presenti nel 2011 rispetto alle notizie rilevanti ai fini fiscali riportate nella precedente comunicazione, sono tenute a ricompilare e trasmettere nuovamente il **modello Eas**. Il termine quest'anno slitta di due giorni, poiché la scadenza fissata per il 31 marzo cade di sabato. Gli enti associativi interessati potranno segnalare le variazioni utilizzando i canali telematici messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Se si tratta di variazioni di dati poco significative (vedi **Istruzioni per la compilazione**), la trasmissione del modello non va effettuata. La prossima scadenza vale anche per i nuovi enti non commerciali, nello specifico, quelli nati da due mesi, o meglio, da 60 giorni (la comunicazione, infatti, va inoltrata per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'organismo). Si ricorda, infine, che il modello va ripresentato anche se si perdono i requisiti qualificanti, compilando l'apposita sezione; in questo caso, l'adempimento va effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la circostanza.

Il modello Eas

È indispensabile per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da presentare da parte degli enti no profit, ai sensi dell'articolo 30 del DI 185/2008. La sua trasmissione serve a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastare l'uso improprio dello sconto d'imposta. La mancata presentazione del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali. Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia, consente agli organismi di tipo associativo non commerciali di usufruire di un regime fiscale agevolato, vale a dire la non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva).

Presupposto per l'applicazione di tali disposizioni è la qualificazione dell'associazione come ente non **commerciale**, motivo per cui nell'Eas vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, permettendo così



la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esistenza dei requisiti necessari, così come riportato nella circolare 12/2009.

Chi deve presentarlo

I soggetti obbligati sono gli:

- enti privati non commerciali di tipo associativo (articolo 148, comma 1, Tuir)
- enti privati associativi privilegiati (articolo 148, commi 3, 5, 6 e7, del Tuir).

Sono, invece, esonerate le:

- associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali
- associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991
- organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) di cui alla legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle "marginali" individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Le organizzazioni costituite nel 2012 - e che non a hanno adempiuto all'EAS entro i 60 giorni dalla loro costituzione - possono usufruire della remissione in bonus entro il 30 settembre 2013. In futuro, le organizzazioni che si costituiranno e che, per mancanza di informazioni, si troveranno in difetto con i termini di invio del modello EAS, potranno sanare la loro situazione entro il 30 settembre dell'anno successivo alla loro costituzione qualora non siano state oggetto di ispezioni

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il Modello EAS, reperibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate, potrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica. La trasmissione potrà essere effettuata secondo una duplice modalità:

a) direttamente dall'Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti);

b) a mezzo di intermediari abilitati quali professionisti, associazioni di categoria, C.A.F.

MANCATA PRESENTAZIONE

Un'associazione che non ha provveduto ad inviare il modello, non è soggetta ad una multa specifica legata al mancato adempimento quanto piuttosto al rischio concreto di uno scivolamento nel regime di "commercialità" prevalentemente delle operazioni svolte. Quindi le entrate di quote sociali e di attività nei confronti dei soci si presumono di natura commerciale con conseguenze in termini tributari (contributivi) in quanto se tali entrate



dovessero essere prevalenti, tutta l'attività dell'associazione assumerebbe natura di tipo "commerciale" con la ricaduta nell'art. 149 del TUIR n. 917/1986 con ovvio assoggettamento alle dichiarazioni fiscali relative ed alle imposte (eventuali) connesse alle medesime dichiarazioni.

COMUNICAZIONE MODIFICHE - SPECIFICA

Con la risoluzione 125/e del 6 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate esonera le organizzazioni dall'invio di un nuovo modello Eas nell'ipotesi in cui siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d'imposta) e C (Rappresentante) dei modelli:

- AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva
- AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva

Si tratta, infatti, sottolinea il documento di prassi, di informazioni già note all'Amministrazione, perché i contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non di partita Iva, sono tenuti a comunicare tali variazioni, con i modelli AA5/6 o AA7/10, agli uffici finanziari. I modelli possono essere presentati direttamente, o mediante raccomandata, a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, oppure telematicamente dagli interessati o servendosi di un intermediario autorizzato. In questi casi, quindi, gli enti non sono tenuti a presentare un Eas aggiornato con le modifiche, entro il 31 marzo.

Le organizzazioni tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative, precisa infine la risoluzione, devono segnalare le variazioni trasmettendo al Registro delle imprese la Comunicazione unica, che contiene anche il modello AA7/10, per via telematica o su supporto informatico.